

[OGGETTO: CONSERVAZIONE IN CAPO A CAP HOLDING SPA ]  
DELLA PROPRIETA' DELLE RETI E DEGLI IMPIANTI DI  
DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA POTABILE E APPROVAZIONE  
DELLO STRUMENTO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE FUNZIONI  
DI GESTIONE DEI BENI STRUMENTALI AL SERVIZIO.  
]

**COPIA**

## **DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

### **N. 59 DEL 27.11.2009**

L'anno duemilanove addì ventisette del mese di novembre alle ore 21,00 nella solita sala delle adunanze, alla 1<sup>a</sup> convocazione di oggi, partecipata ai sigg. Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria.

Dei seguenti Consiglieri in carica:

1 PABA MAURIZIO	11 MAGGI ELENA
2 CHIESA DARIO	12 MELI ANTONIO
3 CORDINI IVAN	13 VOLPATO LINO
4 MANGONE AURELIO	14 MILANESE RENATO
5 DI BIASE PIERSANTE	15 RECANATI FRANCA
6 TAMAGNINI LUIGI M.	16 GAIANI LORENZO
7 SPINOSA MASSIMILIANO	17 BERGOMI ANNA MARIA
8 CHECCHIA LORENZO	18 TOZZO EDOARDO
9 SALA PAOLO G.	19 GALLI AUGUSTA
10 CIRANNA FRANCESCO	20 RAVAROTTO MARIA ELENA

sono assenti i Signori:

- MANGONE Aurelio
- DI BIASE Piersante
- 
- 
- 

I presenti sono pertanto n. 18 su 20 Consiglieri assegnati al Comune ed in carica.

E' presente il Sindaco ing. Sergio Ghisellini (presenti n. 19).

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza la consigliera Elena Maggi nella sua qualità di Presidente del Consiglio.

Partecipa il Segretario Reggente dott.ssa O. Paola Cavenago.

La seduta è pubblica.

**OGGETTO: CONSERVAZIONE IN CAPO A CAP HOLDING SPA DELLA PROPRIETA' DELLE RETI E DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA POTABILE E APPROVAZIONE DELLO STRUMENTO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE FUNZIONI DI GESTIONE DEI BENI STRUMENTALI AL SERVIZIO.**

Si richiama interamente la relazione svolta dall'arch. Danila Scaramuzzino – Dirigente dell'Area Tecnica – e dal dott. Marco Iachelini – Funzionario Responsabile del Settore Tutela Ambientale - sul presente argomento e sui provvedimenti iscritti ai punti 4 e 6 dell'ordine del giorno tutti relativi alla nuova regolamentazione del Servizio Idrico Integrato così come la successiva ampia discussione.

Il Presidente dà la parola ai consiglieri per la dichiarazione di voto sull'argomento n. 5 e sottopone, pertanto, all'approvazione del Consiglio comunale il seguente schema di deliberazione:

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

- Visto l'argomento iscritto al punto n. 5 dell'ordine del giorno della seduta odierna;
- Vista la suesposta relazione;
- **PREMESSO CHE:**
  - la L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 ("Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale: norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche") stabilisce i criteri per l'organizzazione del servizio idrico integrato (S.I.I.);
  - la L.R. 8 agosto 2006 n. 18 e la L.R. 29 gennaio 2009 n. 1, modificative della L.R. 26/2003, hanno introdotto alcune specificità nell'ambito dell'organizzazione del S.I.I.: la possibilità, da parte dell'Autorità, di adottare un modello gestionale che preveda la separazione tra l'attività di gestione delle reti e l'attività di erogazione dei servizi;
- **VISTO** che con delibera n. 4 del 9 febbraio 2004, l'Autorità d'Ambito ha approvato la scelta di organizzare il Servizio Idrico Integrato, ai sensi della L.R. 26/2003, attraverso la separazione dell'attività di gestione delle reti e degli impianti idrici, in capo ai proprietari degli stessi, da quella di erogazione del servizio;
- **PRESO ATTO CHE:**
  - a livello di ambito, la gestione delle reti e degli impianti spetta ad un unica società patrimoniale di capitali con la partecipazione di totalitaria di capitale pubblico incredibile;

- è ammessa la gestione a più soggetti sino al 31 dicembre 2011 a condizione che gli stessi, al 31 dicembre 2005, siano proprietari di impianti con una dimensione minima complessiva di 240 mila abitanti residenti serviti nelle attività di acquedotto o di fognatura, oppure 240 mila abitanti equivalenti nell'attività di depurazione.
- CONSIDERATO che con Decreto n. 04 del 25 novembre 2008, successivamente ratificato con Delibera n. 2 del 28 maggio 2009, CAP Holding S.p.A. è stata riconosciuta come società "Gestrice del S.I.I." essendo dotata dei requisiti di cui al Art. 5, c. 8 della L.R. 18/2006;
- PRESO ATTO che la società CAP Holding S.p.A., è società patrimoniale che ha già in gestione i beni dei S.I.I. in 198 comuni delle province di Milano, Lodi, Pavia e Monza e Brianza, è dotata di proprie strutture operative per eseguire i servizi di progettazione e di realizzazioni dei nuovi investimenti e delle manutenzioni straordinarie programmate, cartografia GIS, appalti, ecc. così come previsto dal Regolamento regionale del 28 febbraio 2005, n. 4;
- VISTO che il Comune di Cusano Milanino ha già conferito i beni di acquedotto alla predetta società patrimoniale CAP Holding S.p.A., attraverso il contratto stipulato con CAP Gestione SpA, nel 2001;
- VISTO che la scadenza del predetto contratto non fa decadere la proprietà delle reti di acquedotto in capo a CAP Holding SpA, ma che l'organizzazione attuale dell'ATO, prevede la possibilità del conferimento di tale proprietà anche ad altre Società patrimoniali;
- VISTO che questo Comune ha contribuito alla nascita della Società CAP Holding SpA e ne è attualmente proprietario per quota parte;
- VISTO peraltro che il Comune di Cusano Milanino valuta, nella seduta odierna di Consiglio anche il conferimento a CAP Holding SpA, la cessione della propria rete di fognatura;
- VALUTATO coerente con l'obiettivo di unificazione delle proprietà degli impianti, confermare la proprietà di reti e impianti di acquedotto e delle prerogative del relativo gestore in capo a CAP Holding SpA;
- VALUTATE le condizioni di cui all'allegato schema di accordo, in cui peraltro CAP Holding SpA, in ragione della conservazione delle proprietà delle reti di acquedotto comunale, riconosce al Comune di Cusano Milanino per gli anni 2009 e 2010 un corrispettivo economico di entità non uguale ma paragonabile a quello riconosciuto dal precedente contratto di Servizio con CAP Gestione SpA;
- VISTA la relazione in allegato;
- VISTI gli artt. 42 e 113 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- VISTO il parere tecnico favorevole del Responsabile del Settore Tecnico, espresso ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- Uditi gli interventi dei Consiglieri, per i quali si rinvia alla trascrizione integrale del resoconto della seduta, depositato agli atti;
- Atteso che la 2<sup>a</sup> Commissione consiliare permanente ha esaminato l'argomento nelle seduta del 25.11.2009;

- Visto l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente dell'Area Tecnica ed alla regolarità contabile del Dirigente dell'Area Finanziaria ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000);
- Per le ragioni espresse in premessa:
- Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano:

#### D E L I B E R A

1. di conservare in capo a CAP Holding SpA la proprietà delle reti e impianti di acquedotto pubblico fino all'attuazione del processo di fusione delle società patrimoniali del Servizio Idrico Integrato;
2. di approvare il documento: “ CONTRATTO PONTE TRA CAP Holding S.p.A. ED IL COMUNE DI Cusano Milanino PER LA GESTIONE DEI BENI STRUMENTALI AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO”, allegato alla presente delibera e parte integrante della stessa.

-----

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano, il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000).

----- ° -----

Al Sig. Sindaco  
Ai Sigg. Assessori  
Ai Sigg. Consiglieri  
Al Segretario Generale  
S E D E

**Oggetto: Relazione a supporto dell'iter decisionale riguardante le delibere di regolamentazione del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) nel territorio Comunale.**

Le delibere proposte al Consiglio Comunale per la gestione delle reti di acquedotto e di fognatura comunale sono gli strumenti che permetteranno a questo Comune una nuova linea gestione dei servizi in oggetto, alla luce dei cambiamenti governati dall'Autorità d'Ambito Provincia di Milano e attuati a fine 2009 e inizio 2010.

Il processo di fusione delle società gestrici del S.I.I. ha condotto alla creazione, a fine 2008, della Società Amiacque srl, affidataria da parte di ATO di tutte le prerogative di gestore del S.I.I.; tale società pertanto si sostituisce da gennaio 2009 al precedente affidamento a CAP Gestione SpA (quest'ultima inglobata in Amiacque srl).

Fino a dicembre 2009 i vari segmenti del S.I.I. sono stati gestiti dai soggetti evidenziati nella seguente tabella:

Servizi del S.I.I.	Soggetto proprietario	Soggetto "gestore"	Soggetto "Erogatore"
Acquedotto	CAP Holding SpA	CAP Holding SpA	CAP Gestione SpA
Fognatura	Comune	Comune	Comune
Depurazione	IANOMI SpA	IANOMI SpA	Sinomi SpA

ove come gestore si intende grosso modo il soggetto che opera la manutenzione straordinaria degli impianti e le nuove opere, mentre come erogatore si intende il soggetto che eroga i servizi di manutenzione ordinaria degli impianti, fornitura dei servizi e gestione riscossione tariffe e redistribuzione degli introiti ai soggetti del S.I.I.

Con tale nuovo soggetto interlocutore sono decaduti definitivamente tutti i precedenti accordi con CAP Gestione SpA (Società originatasi nel 2001 dalla trasformazione del Consorzio CAP), pertanto tutto il 2009 è stato caratterizzato da un periodo di vacanza contrattuale per quanto riguarda il S.I.I. globalmente inteso, che ha posto e pone tutt'oggi un serio interrogativo, sia sulle prerogative dei vari soggetti coinvolti che delle competenze per quanto riguarda i corrispettivi tariffati nella bolletta dell'acqua.

A prescindere da giudizi in merito alle modalità di attuazione della politica dell'ATO e di una certa responsabilità da parte della stessa ATO nel rendere cogente il passaggio di affidamento senza aver definito a monte gli strumenti contrattuali, lo stato di fatto a inizio 2009 disegna il seguente quadro piuttosto problematico: Amiacque srl si sostituisce come prerogative al Comune

per quanto riguarda la funzione di “gestore”, e con tali funzioni Amiacque avrà diritto a introitare la relativa quota di tariffa, pari a circa il 53 % della quota tariffa di fognatura. Ad oggi il Comune rimane pertanto proprietario e gestore della rete con la prospettiva di introitare una quota pari a circa il 47 % della quota tariffa di fognatura (peraltro decurtata dagli ultimi adeguamenti tariffari effettuati da ATO, che in tal modo cerca di penalizzare la gestione in economia della fognatura comunale).

Inoltre Amiacque srl, che si sostituisce a CAP Holding SpA nella gestione delle reti di acquedotto, invocando la decadenza del contratto preesistente con CAP Gestione SpA, ha negato la possibilità di assicurare il preesistente canone che CAP ha assicurato fino a dicembre 2008, con la prospettiva per questo Comune di non introitare i circa 60.000 euro annui di bilancio relativi a tale voce.

Lo schema seguente definisce la situazione gestionale che si configurerà a fine 2009:

Servizi del S.I.I.	Soggetto proprietario	Soggetto “gestore”	Soggetto “Erogatore”
Acquedotto	CAP Holding SpA	CAP Holding SpA	Amiacque srl
Fognatura	Comune	Comune	Amiacque srl
Depurazione	IANOMI SpA	IANOMI SpA	Amiacque srl

Le conseguenze per il bilancio sono piuttosto serie e evidenziate a più riprese agli amministratori che si sono avvicinati al governo del Comune.

Un’azione di denuncia della situazione e della necessità di attivare delle forme di raccordo tra politiche ATO e esigenze di bilancio dei Comuni è stata avviata nel periodo preelettorale dal Sidaco pro tempore.

Successivamente, la relazione d’ufficio del 30/07/2009, allegata alla presente quale utile approfondimento delle problematiche sollevate dall’attuale situazione gestionale, l’analisi della situazione nella seduta di Giunta del 02/09/2009 e gli incontri di ottobre e inizio novembre volti a definire con i referenti di CAP Holding SpA e Amiacque srl, una situazione relazionale condivisa con le due società, hanno creato i presupposti per definire gli accordi sottoposti alla valutazione del Consiglio Comunale.

Con l’approvazione di tali atti il Comune:

- 1) cederà a dicembre 2009 o nel periodo immediatamente successivo la proprietà della rete di fognatura comunale e le proprie prerogative di gestore alla Società CAP holding SPA, in cambio di un aumento della propria quota di partecipazione alla società;
- 2) regolerà i rapporti con Amiacque srl, per l’anno 2010 e fino alla cessione della rete di fognatura, data in cui CAP Holding srl subentrerà al Comune nelle funzioni di gestore della fognatura;
- 3) si impegna a conservare in capo a CAP Holding SpA la proprietà degli impianti funzionali al servizio di acquedotto conservando parte della quota del canone versato fino al 2008 da CAP Gestione SpA;

A regime il Comune rinuncia a tutti gli introiti dovuti al Canone delle reti in quanto non definito e normato dall’ATO e dalle tariffe per i servizi di fognatura; a parte la possibilità di influenzare le decisioni ATO e delle due Società in quanto proprietario di quota parte di CAP Holding SpA, cederà al sistema ATO – CAP Holding SpA – IANOMI SpA - Amiacque srl le proprie prerogative

riguardo al Servizio Idrico Integrato, demandando ai sensi di legge al livello decisionale sovracomunale titolarità del servizio e obblighi conseguenti.

Le trattative delle ultime settimane hanno permesso di attenuare per gli anni 2009 e 2010 le conseguenze di tali scelte più o meno obbligate, in particolare:

- in conseguenza del lavoro svolto nel 2009 e della proprietà delle reti in capo al Comune, Amiacque srl riconoscerà al Comune la quota tariffaria di spettanza 2009 quale erogatore;
- pertanto verranno assicurate al Comune le quote gestore (95.000 circa) e erogatore (110.000 circa) conservando per il 2009 la voce di bilancio di circa 205.000 euro, per quote tariffarie servizio di fognatura;

Pertanto viene contenuto per l'anno 2009 il gap di bilancio a soli 15.000 € rispetto a 170.000 € riguardo ai quali, fin dopo il periodo estivo, non esisteva alcun accordo che ne definisse l'introito.

Il contratto ponte e la cessione della rete di fognatura comunale a CAP Holding SpA permetterà di recuperare poco più di 45.000 euro per l'anno 2009 e 15.000 euro per il 2010.

L'accordo con Amiacque srl prevede inoltre l'introito per il 2010 di 40.000 euro + I.V.A. da parte di Amiacque srl, per la conservazione in capo al Comune dei servizi di pulizia e manutenzione pozzetti stradali.

Pertanto nonostante la cessione dei servizi vengono conservati per il 2010, 55.000 € d'introiti (perlopiù riassorbiti dal servizio reso).

A regime (fine anno 2010) la situazione sarà la seguente:

Servizi del S.I.I.	Soggetto proprietario	Soggetto "gestore"	Soggetto "Erogatore"
Acquedotto	CAP Holding SpA	CAP Holding SpA	Amiacque srl
Fognatura	CAP Holding SpA	CAP Holding SpA	Amiacque srl
Depurazione	IANOMI SpA	IANOMI SpA	Amiacque srl

Fermo restando che CAP Holding SpA e Ianomi SpA potranno già essere sostituite dalla nuova società patrimoniale unica dell'ATO Provincia di Milano.

L'alternativa presa in considerazione sia dagli uffici che dagli amministratori, è stata quella di conservare in capo al Comune la proprietà e la gestione straordinaria della fognatura, gli elementi più sostanziali in gioco e valutati sono stati:

- le politiche dell'ATO penalizzano tale gestione sia a livello di tariffazione, come precedentemente accennato, sia come politica dei finanziamenti ATO;
- tali politiche parrebbero negli ultimi anni sempre più aggressive nei confronti dei modelli gestionali difforni dal modello assunto da ATO, pertanto non è escluso per il futuro che ATO attui delle ulteriori forzature, per disincentivare le gestioni in economia;
- sono pervenuti dalla Regione inquietanti moniti in merito a potenziali procedure di infrazione europee nei riguardi dei servizi regionali in oggetto;

- Amiacque srl per tutto il 2009 ha lasciato nell'indeterminatezza più totale i comuni in merito alla gestione delle entrate tariffarie, proponendo uno schema di contratto per la regolamentazione dei rapporti con la stessa società e solo in procinto di accettare tale accordo, che riconoscerà a tale società il ruolo di erogatore, è stato sciolto il nodo della spettanza in capo al Comune, della quota di circa 110.000 euro, legate a tale servizio;
- a fronte di un introito futuro di meno di 100.000 €/anno il Comune dovrebbe assicurare la manutenzione straordinaria della fognatura tenendo presente che l'interlocutore, lato gestione, Amiacque srl sarà sempre più presente e esigente a livello di investimenti infrastrutturali;
- l'esternalizzazione del servizio comporta comunque un alleggerimento dell'impegno progettuale e manutentivo a cui il Comune ha fatto fronte negli anni;
- il Piano Triennale delle opere pubbliche 2009 contempla a breve termine un investimento di 250.000 €, che in base agli accordi verrà affrontato da CAP Holding SpA, oltre agli interventi che saranno individuati come necessari dalle ricognizioni preliminari e successiva alla cessione.
- CAP Holding SpA offre, a fronte della cessione, altri due interventi infrastrutturali, complementari sul territorio, quali la casa dell'acqua e una rete di interconnessione degli edifici comunali con una rete provinciale di P.A. su fibra ottica cablata nei condotti fognari.

Và evidenziato inoltre come CAP Holding SpA, a ragion del vero, seppur evidentemente interessato alla finalizzazione della cessione della rete di fognatura, si è rilevato un soggetto dinamico in sede di trattativa e interessato a affrontare anche le problematiche ben esposte negli incontri autunnali in merito alla vacanza contrattuale e alle conseguenti problematiche di bilancio, la sensazione è che ciò abbia favorito i rapporti con Amiacque srl, che si è resa disponibile a definire un passaggio contrattuale meno traumatico a livello tecnico e finanziario di quanto la stessa società aveva prospettato con le comunicazioni inviate nella prima metà dell'anno.

Pertanto la soluzione derivante dalle tre delibere in argomento, è parsa quella globalmente più razionale e vantaggiosa nella situazione storica e normativa attuale.

Si rimanda infine alla lettura degli atti contrattuali e alla relazione allegata di luglio 2009, per un'ulteriore approfondimento e per i dettagli di regolamentazione dei rapporti con le società Amiacque srl e CAP Holding SpA.

A disposizione per eventuali chiarimenti o approfondimenti,

Distinti saluti

11 novembre 2009

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
DEL SETTORE TUTELA AMBIENTALE  
Dott. Marco Iachelini

IL DIRIGENTE DI AREA TECNICA  
Arch. A.D. Scaramuzzino



Al Sig. Sindaco  
Ai Sigg. Assessori  
Al Segretario Generale  
S E D E

**Oggetto: Situazione contrattuale e di bilancio legata ai servizi di acquedotto e fognatura**

A distanza di alcune settimane dall'insediamento dei nuovi amministratori alla conduzione di questo Comune, corre l'obbligo di redigere un rapido resoconto su alcune problematiche di carattere finanziario e organizzativo che stanno investendo i servizi in oggetto e che minacciano serie ripercussioni anche sul bilancio 2009.

Sino a fine 2008 i servizi di distribuzione dell'acqua potabile sono stati gestiti sulla base del Contratto di Servizio in essere con CAP Gestione SpA, mentre CAP Holding SpA risultava e risulta tuttora proprietaria delle reti di prelievo e adduzione dell'acqua potabile di questo Comune. In ragione di tale affidamento Cap Gestione SpA ha versato fino a fine 2008 un canone del valore indicativo di 60.000 – 70.000 €.

In virtù del medesimo accordo con CAP Gestione, il Comune ha gestito in economia il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria di fognatura, introitando i corrispettivi riconosciuti dalla tariffazione vigente, per tali servizi e che si sono attestati negli anni passati in cifre di circa 220.000 – 230.000 €;

Le premesse al mutamento a situazione contrattuale e organizzativa in essere fino a fine 2008 sono basate sulla normativa di riferimento relativa alla gestione del Servizio idrico integrato e l'organizzazione dello stesso in ambiti territoriali con l'obiettivo principale di superare la frammentazione delle gestioni dei servizi di approvvigionamento idrico, di acquedotto, di fognatura e depurazione (L 36/04, D.L.vo 152/06, L.R. 26/03, RR 4/2005 e delibere ATO, 7/2003, 4/2004, 9/2004, 7/2005, ecc.).

A dicembre 2008 si è attuata pertanto la fusione dei gestori della Provincia di Milano (tra i quali CAP Gestione SpA) nel nuovo Gestore unico Amiacque srl, che ha ricevuto dall'ATO della Provincia di Milano (Ambito Territoriale Ottimale, organismo pubblico sovracomunale, attualmente organizzato in Consorzio fra Comuni, di cui fanno parte Provincia e tutti i comuni nel suo territorio) la concessione del servizio di erogazione del Sistema Idrico Integrato con il quale si intende l'insieme dei servizi legati all'utilizzo dell'acqua (adduzione, distribuzione, collettamento fognario, depurazione e scarico).

Il modello organizzativo dell'ATO prevede in realtà una complicazione: la separazione tra "erogatore" e "gestore" delle reti, che sostanzialmente sono rispettivamente i titolari dei servizi di funzionamento ordinario della rete (gestione nuovi allacciamenti, controlli, manutenzione ordinaria, pronto intervento, tariffazione, ecc.) i primi e titolari di detenzione e manutenzione straordinaria

delle infrastrutture i secondi (proprietà, nuove opere, rifacimento con potenziamento delle infrastrutture esistenti, ecc.). Amiacque srl svolge oggi il ruolo di erogatore.

In data 24/03/2009 la società Amiacque srl, dopo aver respinto le richieste di assicurare il proseguimento degli accordi economici esistenti, ha proposto al Comune di Cusano Milanino, una convenzione per la gestione degli aspetti tecnici e economici legati al servizio di gestione delle fognature comunali, dal titolo “Patti tecnici tra il Comune di ..... e la società Amiacque per l’erogazione del Servizio di.....”

Ciò in ragione dell’affidamento sopra richiamato che vede Amiacque srl affidatario delle prerogative di “erogatore del servizio di fognatura” in quanto segmento del S.I.I., mentre il Comune di Cusano Milanino non avendo ceduto le proprie reti di fognatura a una patrimoniale è ancora titolare del servizio di detenzione e manutenzione straordinaria delle stesse; infatti il rapporto tra le due parti in causa prima regolato dal contratto di servizio con CAP Gestione SpA ora di fatto non è regolato.

Nonostante il contratto proposto sia in linea con il modello gestionale imposto dall’ATO e dalla normativa di settore, **impone nell’immediato un netto peggioramento rispetto al contratto scaduto**; le disposizioni di ATO, fatte proprie da tale bozza, forzando infatti la gestione verso un sistema teso a abbandonare le gestioni in economia ne mette in crisi i presupposti soprattutto economici.

Senza addentrarci in particolarismi comunque approfondibili attraverso una lettura del documento proposto è necessario mettere in luce le ripercussioni più macroscopiche, che un’asettica accettazione dello stesso sostanzierebbe:

- **inventario delle strutture entro 3 mesi dalla sottoscrizione dell’accordo in contraddittorio tra sottoscrittori (ciò sarà anche propedeutico alla futura cessione delle reti, ma comunque non sufficiente dal punto di vista tecnico/amministrativo);**
- **conservazione delle funzioni tecniche più onerose (progettazione, finanziamento, realizzazione dei tratti di fognatura sottodimensionati o vetusti o imposti dal Piano d’Ambito);**
- **forte ingerenza da parte di Amiacque srl nella definizione dell’attività di cui al punto precedente, non bilanciata da una analoga attività di controllo da parte del Comune;**
- **nulla è dovuto per l’occupazione del suolo pubblico;**
- **perdita del canone di remunerazione della rete di acquedotto, quantificabile in circa 60.000-70.000 €/a in virtù di specifico accordo previgente;**
- **perdita di più del 50 % degli introiti da tariffa riconosciuti fino al 2008 nella misura del 100 %, in particolare:**

Al Comune, finché rimane gestore, spetta la tariffa definita dalla delibera della conferenza d’ambito dell’ATO 13/07 del 12/12/2007: “gestioni non conformi al modello organizzativo gestionale del Piano d’Ambito”.

Quantificazione degli introiti prevedibili:

sono definiti in base alla delibera della conferenza ATO n. 13/07 del 12/12/2007 + circolari dell'Autorità d'Ambito.

Le tariffe sono quelle del 2005 incluse nel Piano d'ambito, cap. 7. Gli incrementi pubblicati su Burl 52 del 4/12/2008 (circa 10/12 %) non sono fruibili dai gestori in economia e vengono convogliati a apposito fondo vincolato dell'ATO, ciò in base ai piani tariffari dell'ATO e alla Delibera 3/2008.

Tariffa media ponderale anno 2007: 0,7809 €/m<sup>3</sup>;

Tariffa fognatura: 0,1122 – 20 % = 0.08976 €/m<sup>3</sup>;

Quota gestore: 46,70 %;

Introiti prevedibili per Comune in base a volumi del 2007: 0.08976 \* 2.278.450 m<sup>3</sup> (volume acqua depurato 2007) \* 46,70 = **95.507,88 €**.

Differenze rispetto a contratto CAP in scadenza: erano dovuti al Comune i corrispettivi relativi ai servizi di fognatura e depurazione, circa **236.000 € (compresa iva 10 %)**.

La competenza della definizione delle tariffe di settore è attualmente in capo all'ATO, pertanto non è possibile da parte del Comune di deliberare eventuali incrementi tabellari.

La situazione è stata arricchita piuttosto recentemente da un'ulteriore offerta, in questo caso di CAP Holding SpA, attuale patrimoniale di riferimento anche di questo Comune per le reti di acqua potabile, che si propone quale patrimoniale per il parco infrastrutture di acquedotto comunale per gli anni 2009-2010, dietro un canone di poco più di 30.000 € per il 2009 e di circa 15.000 € per l'anno 2010. Pur ipotizzando un approfondimento sulla quantificazione del canone, la scelta di siglare tale accordo pare obbligata in quanto il Comune di Cusano Milanino partecipa a tale società proprio a tale scopo;

Riassumendo pertanto le prospettive gestionali, in base ai documenti agli atti, si può configurare la seguente situazione:

stipula contratto con Amiacque srl per la gestione in economia alle condizioni attualmente proposte + il rinnovo contrattuale con Cap Holding SpA quale patrimoniale di riferimento per le reti di acquedotto.

Conseguenze: perdita di 115.000 € di entrate da tariffe + 33.820 € di entrate da canone; ciò comporterebbe la conservazione di sostanziali oneri tecnico finanziari legati agli investimenti sulla rete di fognatura, ma esiste un certo margine di contrattazione con Amiacque srl per tentare una mitigazione sia a livello di impegni tecnici e in minor misura di entrate;

Una valutazione delle problematiche qui evidenziate con il Sindaco pro tempore di questo Comune (allora esisteva solo la proposta di Amiacque agli atti) in occasione della conferenza ATO del 28/05/2009, ha evidenziato un giudizio negativo sulla possibilità di un taglio così drastico delle entrate relative al servizio in oggetto e la necessità di aprire un contraddittorio con Amiacque srl, eventualmente allargato a Ianomi SpA (potenziale patrimoniale di riferimento, oggi proprietaria dei depuratori), per valutare dal punto di vista degli introiti un transitorio e per il superamento delle altre criticità di carattere tecnico – organizzativo - economico che l'accordo porrebbe in capo a questo ente.

Se il background normativo ad avviso degli scriventi comporta necessariamente l'uscita dalla gestione in economia della fognatura (ormai troppo penalizzata dalla politica dell'ATO), con cessione della stessa a una delle patrimoniali attualmente riconosciute da ATO, che in futuro si accorperanno in un'unica società, attualmente però la possibilità di stipulare un separato accordo con Amiacque srl per gli aspetti sopra esposti potrebbe teoricamente veder premiato un tentativo di mitigare le condizioni tecniche e economiche proposte e che attualmente vedono il Comune pesantemente penalizzato, perlomeno rispetto al passato.

Avvicinandosi al periodo autunnale, sembra affievolirsi però la capacità di contrattazione dei Comuni, che probabilmente comprendono la posizione di forza conferita ai gestori dal recente affidamento e gli scarsi appigli normativi su cui far leva, situazione aggravata inoltre dalla necessità di assicurare ai propri bilanci almeno il 50 % delle entrate previste.

Infatti se già pochi mesi or sono il Sindaco pro tempore ha avviato una fase di consultazione dei comuni limitrofi per valutare un'azione coordinata al fine di non perdere i preziosi introiti economici assicurati da canoni e tariffe, tuttavia un confronto avvenuto in data odierna con i referenti di Cologno Monzese sembra rilevare, che tale Comune, attualmente in una situazione organizzativa del tutto analoga alla nostra, si orienti verso l'accettazione del contratto proposto da Amiacque srl, tenuto conto della situazione normativa di settore.

E' necessario pertanto valutare quale sia la strada da percorrere in autunno 2009, se opporsi nettamente alle condizioni imposte ovvero se attivare un dialogo a settembre con i referenti di Amiacque srl e eventualmente CAP Holding SpA al fine di cercare di limare condizioni più favorevoli e porre le basi per la cessione delle reti di fognatura, assicurando in tal caso perlomeno gli introiti minimi previsti per la gestione in economia della fognatura su 2009 e 2010 e gettare le basi della cessione del servizio nel medio termine.

E' opportuno evidenziare che trattandosi di organizzazione di servizio su scala pluriennale si ritiene che il documento proposto debba essere preventivamente sottoposto ad approvazione del Consiglio Comunale, pertanto i tempi a disposizione sono ulteriormente ridotti da tale step procedurale.

A disposizione per eventuali chiarimenti o approfondimenti,  
Distinti saluti

30/07/2009

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
DEL SETTORE TUTELA AMBIENTALE  
Dott. Marco Iachelini

IL DIRIGENTE DI AREA TECNICA  
Arch. A.D. Scaramuzzino

IL DIRIGENTE DI AREA FINANZIARIA  
Dott. ssa Paola Cavenago

**CONTRATTO PONTE TRA  
CAP Holding S.p.A. ED IL COMUNE DI Cusano Milanino  
PER LA GESTIONE DEI BENI STRUMENTALI  
AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

Tra

CAP Holding S.p.A. (di seguito CAP Holding), con sede in Rozzano (MI), Centro Direzionale Milanofiori, Palazzo Q7/Q8, capitale sociale Euro 241.484.483, iscritta al Registro delle Imprese di Milano Codice fiscale/partita IVA n. 13187590156, R.E.A. n. 1622889, in persona del Direttore amministrazione, finanza e controllo, dott. Fabio Canovi, nato a Milano il 19.12.1956, domiciliato per la carica presso la sede sociale della società,

e

il Comune di Cusano Milanino (di seguito Comune), con sede in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, n. \_\_, Codice fiscale n. \_\_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ domiciliato per la carica presso la sede sociale del Comune,

Premesso che

- ai sensi dell'articolo 113, comma 13, D. Lgs. 267/2000, il Comune si è avvalso della possibilità di conferire la proprietà delle reti, degli impianti e delle dotazioni patrimoniali accessorie al Servizio Idrico Integrato, quali beni demaniali, a CAP Holding, società a capitale interamente pubblico secondo i vincoli ivi disposti; sempre ai sensi del medesimo comma a CAP Holding è stata assegnata anche la gestione delle reti e degli impianti del Servizio Idrico Integrato;
- con delibera n. 04 del 9 febbraio 2004, la Conferenza d'Ambito della Provincia di Milano ha approvato la scelta di organizzare il Servizio Idrico Integrato, ai sensi della L.R. 26/2003, attraverso la separazione delle attività di gestione delle reti e degli impianti idrici, in capo ai proprietari degli stessi, da quella di erogazione del servizio;
- il modello gestionale del Piano d'Ambito, conforme alla scelta di cui alla delibera n. 04/2004, è stato approvato con delibera n. 09 del 6 luglio 2005;
- CAP Holding è la società patrimoniale dei comuni soci ed ha il compito della gestione di reti, impianti e dotazioni accessorie riconosciuta con decreto n. 04/2008 (protocollo n. 269824 del 25/11/2008 Fascicolo 2.10/2008/1 raccolta generale n. 21410 del 25/11/2008) della Segreteria Tecnica dell'A.T.O. della Provincia di Milano, nonché con

deliberazione n. 02 del 28 maggio 2009 della Conferenza d'Ambito della Provincia di Milano;

- la Conferenza d'Ambito con deliberazione n. 02 del 28 maggio 2009 ha approvato la convenzione sulla base dello schema tipo regionale di cui alla D.G.R. del 13 giugno 2008 n. 8/7450, convenzione che regolamerterà i rapporti tra l'ATO della Provincia di Milano e le società patrimoniali identificate, come previsto dall'articolo 48, comma 2 lettera d) della L.R. n. 26/2003 così come modificata dalla L.R. 1/2009, tra le quali CAP Holding;
- la convenzione di cui al punto precedente prevede una durata trentennale ed il trasferimento alla Patrimoniale Unica d'Ambito degli obblighi contratti da ciascuna delle società patrimoniali, tra cui CAP Holding;
- l'articolo 5, comma 8, della L.R. 18/2006 prevede che le società patrimoniali, tra cui CAP Holding, costituiscano la Patrimoniale Unica d'Ambito a partire dal 1 gennaio 2012, e che gli auspici e le indicazioni della Conferenza d'ATO indicano quale termine per tale costituzione il 31 dicembre 2010;
- che CAP Holding detiene la proprietà delle reti, degli impianti e delle dotazioni accessorie, asserviti al Servizio Idrico Integrato, ed in particolare nel Comune ha in proprietà:
  - o delle reti, degli impianti e delle dotazioni accessorie del servizio di acquedotto;
- che il Comune è socio di CAP Holding con una quota di 749.866 azioni su un capitale sociale di 241.484.483 costituito da pari numero di azioni del valore nominale di 1 euro;

Tutto ciò premesso, ai fini di provvedere a regolamentare i rapporti tra CAP Holding ed il Comune per il periodo in cui sono in atto le procedure per addivenire alla costituzione della Patrimoniale Unica d'Ambito, e più precisamente dal 01.01.2009 al 31.12.2010, CAP Holding e il Comune, come sopra rappresentate, in esecuzione formale degli accordi intervenuti, che qui si confermano integralmente, convengono e stipulano quanto segue:

#### Articolo 1) Premesse

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrale e sostanziale del presente atto.

#### Articolo 2) Oggetto

Il presente contratto, di seguito "*Contratto ponte*", regola i reciproci rapporti tra CAP Holding e il Comune relativamente alla proprietà dei beni strumentali all'erogazione del

Servizio Idrico Integrato - reti, impianti e dotazioni accessorie -, del servizio di gestione degli stessi, del riparto della quota di tariffa relativa al servizio di gestore stesso.

### Articolo 3) Obblighi del Comune

In attesa della costituzione della Patrimoniale Unica d'Ambito, il Comune si impegna a mantenere in capo a CAP Holding S.p.A. la proprietà delle reti, degli impianti e delle dotazioni accessorie relative al Servizio Idrico Integrato così come descritte in premessa.

Il Comune ai sensi dell'articolo 113, comma 13, D.L.gs. 267/2000 conferma l'affidamento della gestione dei beni strumentali al Servizio Idrico Integrato conferiti in proprietà.

Il Comune si impegna a non richiedere a CAP Holding garanzie di qualsivoglia natura per l'esecuzione dei lavori derivanti dagli obblighi di CAP Holding previsti al successivo articolo 4).

Il Comune conferma che nulla avrà a che pretendere da CAP Holding, in qualità di proprietario e gestore delle reti, degli impianti e delle dotazioni accessorie, sulla quota di tariffa spettante alla proprietà ed al gestore, così come risulta quantificata dalle deliberazioni dell'ATO della Provincia di Milano di tempo in tempo.

Il Comune si impegna a segnalare tempestivamente nel reciproco interesse eventuali cedimenti della sede stradale e/o ogni segnalazione pervenuta dagli utenti a sua conoscenza, da chiunque e/o qualsiasi causa provocati, che possano interessare sedi stradali percorse da tubazioni idriche e/o di fognatura.

### Articolo 4) Obblighi di CAP Holding

CAP Holding, nell'espletamento della gestione dei beni strumentali all'erogazione del Servizio, dovrà adempiere a tutti gli obblighi del Piano d'Ambito predisposto dall'ATO della Provincia di Milano in materia di investimenti, di manutenzione straordinaria programmata, di livello di servizio nonché di raggiungimento degli obiettivi strutturali ivi previsti.

CAP Holding adempierà alle vigenti normative, con particolare riferimento a quelle in materia di acque pubbliche, tutela delle acque dall'inquinamento, utilizzo e gestione delle risorse idriche e qualità delle acque distribuite in relazione agli usi possibili.

CAP Holding si impegna, ai sensi dell'articolo 2, comma 4 della Legge Regionale, a realizzare tutti gli investimenti infrastrutturali destinati all'ampliamento e potenziamento delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali strumentali all'erogazione del servizio, nonché gli interventi di ristrutturazione e valorizzazione necessari per adeguarne nel tempo le caratteristiche funzionali nel rispetto di quanto stabilito nel Piano d'Ambito vigente.

CAP Holding per l'esecuzione dei lavori di propria spettanza può avvalersi dell'opera di appaltatori ai quali verrà richiesta la presentazione delle garanzie previste dalla normativa vigente (cauzione e assicurazioni). CAP Holding si impegna, nei confronti del Comune alla migliore vigilanza circa il pieno rispetto da parte delle imprese esecutrici dei lavori delle disposizioni contenute nel presente contratto ponte.

Gli obblighi di CAP Holding derivanti dalla sottoscrizione del "*Contratto ponte*" verranno trasferiti alla Società Patrimoniale Unica d'Ambito.

#### Articolo 5) Corrispettivo del "*Contratto ponte*"

In relazione ai vincoli ed agli obblighi cui si impegna il Comune, CAP Holding riconoscerà allo stesso un corrispettivo fisso forfetario per l'anno 2009 e 2010 da liquidarsi in un'unica soluzione, come di seguito evidenziato:

- anno 2009/2010:       45.225 euro

Il versamento della remunerazione avverrà in un'unica soluzione nel mese di dicembre 2009, dietro presentazione di fattura da parte del Comune oltre all'IVA ai sensi di legge.

#### Articolo 6) Efficacia

Il presente accordo avrà efficacia per l'anno 2009 e l'anno 2010, ed in ogni caso cesserà di produrre effetti al 31.12.2010.



Proposta di deliberazione n° 59 del 27.11.2009 ad oggetto:

**CONSERVAZIONE IN CAPO A CAP HOLDING SPA DELLA PROPRIETA' DELLE RETI E DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA POTABILE E APPROVAZIONE DELLO STRUMENTO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE FUNZIONI DI GESTIONE DEI BENI STRUMENTALI AL SERVIZIO**

---

Il Sottoscritto Arch. Angela Danila Scaramuzzino, in qualità di dirigente dell'Area Tecnica, visto il disposto dell'art. 49, comma 1°, del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000), esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto indicata.

Lì, 16.11.2009

**IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA**  
f.to Arch. Angela Danila Scaramuzzino

---

Il sottoscritto Dirigente dell'Area Finanziaria, visto il disposto dell'art. 49, comma 1°, del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000), esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto indicata.

Lì, 16.11.2009

**IL DIRIGENTE DELL'AREA FINANZIARIA**  
f.to Dott.ssa O. Paola Cavenago

Approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE  
f.to Elena Maggi

IL SEGRETARIO REGGENTE  
f.to dott.ssa O. Paola Cavenago

=====

PUBBLICAZIONE – INVIO

-----

Del presente atto deliberativo viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi con contestuale:

[ ] invio al Prefetto ai sensi dell'art. 135 – comma 2 – del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000)

Cusano Milanino, 21 dicembre 2009

IL SEGRETARIO REGGENTE  
f.to dott.ssa O. Paola Cavenago

=====

**Copia conforme all'originale per uso amministrativo**

Cusano Milanino, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO REGGENTE

=====

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

-----

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge.

Cusano Milanino, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO REGGENTE